



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

C.a.p. 94012 - Cod. Fis. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934-496011

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DEL COMUNE di BARRAFRANCA PER IL TRIENNIO 2018-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 25/11/2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato quale organo di revisione economico finanziaria di questo Ente il Dott. Giuseppe Flammà;

CHE, pertanto, il succitato organo monocratico alla fine dell'anno 2017 decadrà dal relativo mandato e dovrà essere celermente rinnovato;

CONSIDERATO che l'Organo di cui sopra scadrà il prossimo 25/11/2017 (salvo, l'eventuale termine di prorogatio di 45 giorni, previsto dall'art. 235 comma 1 del decreto legislativo 267/2000) e che, pertanto, risulta necessario procedere al suo rinnovo, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 17 dell'11/08/2016 che ha modificato la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali Siciliani;

VISTO, in particolare, l'art. 6, L.R. 11/08/2016, n. 17 modificativo dell'art. 10, L.R. 17/03/2016, n. 3, in vigore dal 17 settembre c.a., che testualmente recita:

1. L'articolo 10 della L.R. 17/03/2016, n.3 è sostituito dal seguente:

Art. 10 - Organo di revisione economico -finanziaria degli enti locali - 1) Negli enti locali della Regione la revisione economico - finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni Con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D Lgs.27/01/2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

4) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun Comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento Regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa dall'incarico di revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario acta ai sensi dell'articolo 24 della LR 03/12/1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7) Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8) In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai componenti ordini professionali e da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9) All'articolo 57 della Legge 08/06/1990, n.142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i, della L. R. 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 soppresso;

b) al comma 3 le parole “, e sono rieleggibili per una sola volta "sono soppresse”.

VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 16/09/2016 pubblicata nella GURS n.42 del 30/09/2016 avente ad oggetto: “ Legge Regionale 11/08/2016, n. 17 - Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali”.

RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha già provveduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link, denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali" nel quale inserire gli avvisi che verranno trasmessi dagli enti locali;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della novella legislativa che:

• Ciascun Revisore dei conti non può svolgere più di due incarichi contemporaneamente, non trovando più legittimazione nell'alveo dell'ordinamento regionale l'art. 238, D.Lgs. 18/08/2000, n

267 e che tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale;

- vige l'ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei Comuni della Regione Sicilia ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico;
- in sede di prima applicazione (che si attaglia giustappunto al caso di specie che qui rileva) i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi nell'anno precedente riconosciuti dai competenti ordini professionali e da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- Viene meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno, presso uno stesso Ente;

RENDE NOTO

CHE il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, deve procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico-finanziaria tramite sorteggio, così come previsto ope legis e con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

CHE l'organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10, LR. 14/03/2016, n. 3, come sostituito dall'art. 6 L.r. N. 17/2016, tra coloro che abbiano presentato istanza e dimostrino di essere iscritti, da almeno cinque anni (5), nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010, n.39, nonché all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili,

CHE le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria trovano la loro disciplina negli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nello Statuto Comunale e nel vigente Regolamento di contabilità, se ed in quanto compatibili con la novella normativa regionale;

Il compenso e l'eventuale rimborso spese spettanti e documentate, saranno fissati dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina;

INVITA

Tutti i professionisti interessati a ricoprire la carica di Organo di revisione economico-finanziaria presso il Comune di BARRAFRANCA per il triennio 2018/2020 a presentare la domanda di partecipazione nel modo seguente:

- a) Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC comune.barrafranca@pec.aruba.it
- b) Tramite raccomandata A/R o corriere, all'indirizzo: Comune di BARRAFRANCA - Piazza Regina Margherita - 94012 BARRAFRANCA (EN);
- c) Tramite consegna presso l'ufficio di protocollo del Comune di BARRAFRANCA - Piazza Regina Margherita - 94012 BARRAFRANCA (EN);

Resta inteso che il recapito delle istanze e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsivoglia motivo il plico non sia trasmesso a destinazione in tempo utile. Nell'oggetto della PEC o nel plico dovrà essere apposta la dicitura: "Nomina Revisore Comune di BARRAFRANCA".

Le domande dovranno pervenire secondo le suddette modalità entro e ^{NON}oltre il termine perentorio delle ore 13.30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Verranno escluse le istanze che perverranno oltre il termine stabilito.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in un Comune della Regione Siciliana, domicilio, partita IVA e codice fiscale);

2) Certificazione di iscrizione, da almeno cinque anni in uno degli Ordini sopra menzionati o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

3) Curriculum formativo e professionale in formato europeo dettagliato, debitamente datato e sottoscritto, con l'indicazione eventualmente degli Enti Locali presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti;

4) Copia del documento d'identità personale in corso di validità;

5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge, ovvero l'impegno, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al D.Lgs. 39/2013;

- il possesso dei requisiti ope legis stabiliti per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (fascia 2) tra i quali rientra il Comune di BARRAFRANCA, vale a dire 1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 2) avere svolto un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni e 3) conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali e associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

- la dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;

- la dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere;

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/00, secondo cui: 1. "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale";

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art.236, commi 2 e 3, D.Lgs. 267/00, secondo cui " 2. l'incarico di revisione economico -finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e di dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza". "3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso";

- di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;

- di rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 6 comma 7 L.R. 17/2016; oppure di essere disponibile, se nominato, a rimuovere le cause di incompatibilità;
- di non rivestire alcun incarico di Revisore presso enti locali oppure di rivestire i seguenti incarichi;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) limitatamente al procedimento in questione;

- l'accettazione della Carica in caso di nomina.

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

I candidati che verranno nominati, tramite sorteggio, dal Consiglio Comunale, dovranno produrre la certificazione comprovante l'iscrizione al registro dei revisori legali e all'ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al D.Lgs. n.39/2010.

RICORDA

Che gli interessati possono anche utilizzare l'alle. 1 per la presentazione della domanda di partecipazione;

Che allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'Ufficio procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina mediante sorteggio.

Che la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione. Il Consiglio Comunale verrà convocato appositamente per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato.

Verranno quindi estratti i nominativi dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di BARRAFRANCA.

I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione

SOTTOLINEA

Che il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'interno, di Concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D.Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni dell'art. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n.78 del 31/05/2010, in cui è stabilito che per il Revisore dei Conti sono ridotti automaticamente del 10 % gli importi risultanti alla data del 30/04/2010.

DISPONE

Che il presente avviso venga pubblicato per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale del Comune di BARRAFRANCA e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

AVVERTENZE

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici comunali e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente.

I revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si precisa inoltre che i professionisti nominati sono responsabili di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa G. Crescimanna, Responsabile dei servizi finanziari, Piazza Regina Margherita, 94012 BARRAFRANCA, EN, tel.n. 0934/496006 e mail: g.crescimanna@comune.barrafranca.en.it

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente ai seguenti indirizzi:
www.comune.barrafranca.en.it - all'Albo Pretorio on-line, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

BARRAFRANCA, li

Il Responsabile dei servizi finanziari

